



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"I.P.C. MANFREDI - I.T.C. TANARI"
Viale Felsina, 40- 40139 Bologna Tel. **051/6039611** Fax 051/6011006
e-mail: bois01600c@istruzione.it



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Nota Bene: i seguenti documenti normativi sono parte integrante del presente Regolamento di Istituto:

- Carta dei Servizi (D-DIR-04)
- Regolamento di Vigilanza (D-DIR-06)
- Regolamento Viaggi d'istruzione (D-VIA-01)
- Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni

Ogni comunità ha le sue regole. La scuola è una comunità - una comunità educante - e deve avere regole di comportamento che considerino, nel rispetto reciproco, le esigenze di tutti.

Il regolamento si ispira agli articoli 3, 21, 30, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 149 del Trattato dell'Unione Europea, alla Legge 312/1980, agli artt. 2047, 2048 Codice civile, all'art. 3 del DPR 249/1998 e successive modifiche. Alla luce di tali principi, si riconosce come obiettivo fondamentale della scuola quello di assicurare un'istruzione di qualità, che garantisca ad ogni alunno il massimo possibile sviluppo della propria formazione culturale e civile.

Articolo 1 - Uguaglianza e imparzialità

1. La scuola garantisce il rispetto del principio dell'uguaglianza, che comporta:
 - l'accettazione e il rispetto della personalità dello studente, quali che ne siano le condizioni personali, sociali e culturali;
 - la valorizzazione delle caratteristiche personali di ciascuno;
 - la risposta alle sue specifiche esigenze attraverso una programmazione didattica personalizzata.
2. La scuola dedica particolare attenzione all'accoglienza degli alunni in condizione di svantaggio culturale o di handicap, per i quali promuove specifiche iniziative di recupero e sostegno, le cui modalità sono definite dal piano dell'offerta formativa e dalla programmazione didattica dei consigli di classe, sulla base delle risorse umane e materiali assegnate dall'Amministrazione Scolastica.
3. La scuola si impegna a favorire, attraverso specifiche iniziative, la piena esplicazione delle capacità dei ragazzi motivati e dotati.
4. L'assegnazione degli alunni alle singole classi è disposta dal dirigente scolastico nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, che prevedono tra l'altro l'equieterogeneità dei gruppi.
5. Nessuna discriminazione nell'erogazione scolastica può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.
6. È garantita l'effettiva libertà di insegnamento dei docenti, così come è affermato nello "stato giuridico", il che comporta non solo la esclusione di qualsiasi controllo ideologico, ma anche la libertà del metodo didattico e la libera adesione del docente ad iniziative di sperimentazione entro la normativa.
7. L'Istituto si impegna all'autodisciplina nell'ambito della normativa delle leggi vigenti.
8. Il presente regolamento è illustrato a tutti gli studenti delle classi prime nella fase dell'accoglienza, è visibile a tutti sul sito web della scuola, e ne è consegnata copia a tutti gli studenti della scuola e/o i genitori che ne facciano richiesta.

Articolo 2 - Accoglienza e integrazione

1. La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso, alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità, con una sensibilità particolare verso le altre culture.
2. Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello/a studente/studentessa.
3. L'accoglienza degli alunni che accedono alla scuola superiore, con particolare riguardo alle esigenze di integrazione degli alunni stranieri, dei diversamente abili e dei ragazzi in condizione di svantaggio socio-culturale o a rischio di dispersione, è oggetto di specifiche iniziative dei docenti, esplicitate nel piano dell'offerta formativa.
4. Tali iniziative di integrazione e di prevenzione della dispersione scolastica si attuano sia attraverso attività didattiche finalizzate, sia mediante la ricerca di collaborazioni interistituzionali.
5. La scuola mantiene una collaborazione regolare e continua con le scuole medie del territorio al fine di assicurare il raccordo pedagogico e curricolare e la facilitazione del passaggio alla scuola superiore.
6. L'incontro dei genitori dei nuovi iscritti con la Dirigenza e con i coordinatori delle classi prime sono assicurati attraverso un momento assembleare programmato per la fase iniziale dell'anno scolastico.

Articolo 3 - Diritto di scelta, obbligo formativo e obbligo di frequenza

1. L'utente ha facoltà di scegliere fra gli indirizzi e le opzioni che l'IIS Manfredi-Tanari mette a disposizione.
2. La scuola promuove tempestive iniziative di informazione sulla propria offerta formativa, per consentire ai genitori una scelta ponderata e meditata.
3. La regolarità della frequenza e l'adempimento dell'obbligo formativo sono oggetto di controllo continuo, a cura dell'ufficio di segreteria, dei docenti e della Dirigenza.
4. La frequenza delle lezioni è obbligatoria e costituisce requisito fondamentale e indispensabile affinché l'anno scolastico possa essere riconosciuto valido secondo le norme vigenti (**3/4 di frequenza minima**, ai sensi dell'Art 14, Comma 7, DPR 122 del 22.06.09) e lo studente possa quindi essere ammesso a frequentare la classe successiva.
5. Sono altresì obbligatorie:
 - la partecipazione ai corsi di recupero, salvo esplicita dichiarazione della famiglia di voler provvedere in proprio;
 - la partecipazione alle attività pomeridiane che il consiglio di classe ha deliberato quale parte integrante del curriculum;
 - le visite guidate previste dalla programmazione annuale del consiglio di classe e che non comportino costi a carico delle famiglie.
6. Non sono considerate obbligatorie le visite guidate previste dalla programmazione annuale del consiglio di classe che comportino costi a carico delle famiglie. Gli studenti che non vi partecipano sono tenuti a frequentare le lezioni.

Articolo 4 - Partecipazione, efficienza e trasparenza

L'Istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle procedure ed una informazione completa e trasparente.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE

Titolo primo - Uso dell'area perimetrale cortiliva e del giardino zona bar

Articolo 1 - Ingressi negli spazi esterni all'Istituto

L'ingresso nell'area cortiliva dell'Istituto è riservato al personale scolastico, (auto/moto/cicli) e agli allievi, che tuttavia sono tenuti a parcheggiare i soli cicli e motocicli nelle aree destinate a tale scopo. È severamente vietato l'ingresso a cicli, motocicli e auto a personale estraneo alla scuola. Durante le ore di lezione la porta di ingresso all'edificio rimarrà chiusa e sarà aperta solo al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al deflusso degli studenti. È vietato l'ingresso nel cortile ad auto ed altri mezzi non autorizzati.

Articolo 2 - Modalità e uso del parcheggio incustodito

Gli studenti, i docenti e tutto il personale sono tenuti a osservare un comportamento corretto, evitando occasioni di danno alla propria e altrui incolumità.

Le automobili del personale e gli scooter degli studenti che entrano nell'area cortiliva devono avanzare rigorosamente a passo d'uomo ed essere collocati con ordine senza ostacolare il passaggio di mezzi di soccorso, emergenza e manutenzione. I motorini vanno parcheggiati dentro il cancello, nella prima parte del cortile, sulla destra e non a ridosso del cancello pedonale la cui area deve rimanere rigorosamente libera per l'accesso anche di eventuali ambulanze ecc.

Trattandosi di parcheggio incustodito, gli studenti e i docenti dovranno provvedere a non lasciare oggetti incustoditi nei loro mezzi, in quanto l'Istituto non risponde dei furti e dei danneggiamenti.

Il passaggio pedonale è previsto esclusivamente attraverso il cancello centrale. La sosta presso i due cancelli laterali e il transito attraverso questi sono interdetti ai pedoni.

È assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo, che non vanno usate se non in caso di emergenza. La violazione di tale divieto viene sanzionata con nota disciplinare.

I comportamenti fuori norma rilevati dal personale della scuola saranno segnalati al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori, e quindi ai genitori.

Articolo 3 - Modalità e uso del giardino zona bar

Il giardino adiacente la zona bar è agibile esclusivamente durante gli intervalli dalle lezioni. Quando ne usufruiscono, gli studenti sono tenuti a osservare un comportamento corretto, evitando occasioni di danno alla propria e altrui incolumità.

Titolo secondo - Modalità di giustificazione di assenze e ritardi

Articolo 1 - Libretto scolastico

1. Tutte le giustificazioni devono essere presentate sull'apposito libretto dell'anno scolastico in corso, a meno di eventuali deroghe temporanee concesse dalla Dirigenza.
2. Il libretto viene sostituito ogni anno; i genitori degli allievi minorenni (o chiunque altro ne eserciti la potestà) e gli allievi maggiorenni provvedono a ritirarlo personalmente in segreteria e a firmarlo in presenza dell'impiegato addetto.
3. Non si accettano giustificazioni sul diario.
4. I genitori sono invitati a controllare frequentemente il libretto delle giustificazioni e il registro elettronico. Sono altresì invitati a visitare periodicamente il sito web dell'Istituto, costantemente aggiornato con le comunicazioni di interesse generale sulla vita della Scuola: www.manfreditanari.it.
5. In caso di smarrimento del libretto, la copia viene consegnata previo pagamento di €20 a mezzo bollettino postale. I casi di furto del libretto vanno comunque documentati con la relativa denuncia alla Forza Pubblica. Solo in questo caso non sarà richiesto il versamento di cui sopra.

Articolo 2 - Giustificazione delle assenze

1. Tutte le assenze e tutti i ritardi devono essere giustificati.
2. Le giustificazioni, sia delle assenze, sia dei ritardi del giorno precedente non preventivamente giustificati, sono presentate all'insegnante in servizio alla prima ora.
3. L'insegnante cui viene presentata la giustificazione procede al controllo della firma (che deve corrispondere a quelle depositate all'atto del ritiro del libretto) e del periodo di assenza, che deve corrispondere ai dati contenuti nel registro di classe.
4. In tutti i casi dubbi, l'insegnante può richiedere all'ufficio di segreteria di condurre le opportune verifiche; può altresì richiedere, nei casi di particolare necessità, l'intervento del Dirigente o dei collaboratori della Dirigenza.
5. La giustificazione deve essere presentata nel giorno in cui lo studente rientra a scuola, o comunque al più presto.
6. Dopo un congruo numero di giorni di mancata giustificazione della assenza, il Coordinatore di classe provvederà a darne comunicazione telefonica alla famiglia, con successivo fonogramma e relativa annotazione sul Registro di classe visibile alla famiglia. Di tale mancanza si terrà inoltre conto nella assegnazione del voto di Comportamento, in conformità con i criteri di valutazione stabiliti dall'Istituto.
7. Le astensioni collettive dalle lezioni sono ingiustificate e pertanto non sono ammesse, salvo eccezionali e gravi motivi di ampio coinvolgimento sociale. Le famiglie dovranno dichiarare sul libretto di essere a conoscenza di quanto si verifica. È

auspicabile che le adesioni alle iniziative di manifestazione studentesca siano regolate da un "codice di autoregolamentazione" formulato dal Comitato Studentesco e successivamente confrontato con le altre componenti.

8. Gli alunni impegnati in attività extra-curricolari di Istituto vanno indicati "Presenti fuori aula" se l'attività avviene all'interno dell'istituto, "Ora senza lezione" se l'attività avviene all'esterno dell'istituto.
9. A seguito della Legge regionale 16/07/2015 n. 9 art. 36 sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico, **non vi è più l'obbligo** di certificazione medica per assenza scolastica superiore ai cinque giorni, compresi i casi di assenza per malattia infettiva, da parte dei soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti al rilascio di tali certificazioni. Al fine di garantire la tutela della salute collettiva, l'Istituto si riserva comunque di contattare le autorità sanitarie nella eventualità di casi dubbi e/o sospetti.
10. In tutti i casi in cui è necessaria la presentazione del certificato medico di riammissione, l'alunno che si presenti a scuola privo di detto certificato **non potrà essere riammesso**. Se minorenne, verranno tempestivamente contattati i genitori, ai quali l'alunno verrà affidato.

Articolo 3 - Ritardi e giustificazione dei ritardi

1. L'entrata degli alunni nei locali dell'Istituto, attraverso l'entrata di accesso pedonale, avverrà con il primo segnale della campana (dieci minuti prima dell'inizio delle lezioni).
2. Il secondo segnale coinciderà con l'inizio della prima ora di lezione, per cui tutti gli alunni dovranno aver raggiunto la loro aula. L'orario della giornata scolastica sarà stabilito di anno in anno, tenuto conto delle condizioni di funzionamento che appariranno chiare al momento dell'avvio dell'anno scolastico.
3. L'ingresso a scuola dopo l'orario d'inizio delle lezioni ha carattere di eccezionalità ed è giustificabile solo se è motivato da cause di forza maggiore.
4. Tutti i ritardi, qualunque ne sia la durata, devono essere giustificati.
5. In caso di ritardo durante la prima ora, l'allievo è ammesso in aula dal docente presente in classe con l'annotazione "Ritardo breve" (RB) sul registro di classe. Deve essere fornito di giustificazione scritta o presentarla al più presto.
6. L'ammissione all'inizio della seconda ora di lezione, a cura del docente presente in classe, viene registrata con l'annotazione "Ritardo" (R) sul registro di classe. L'allievo deve essere fornito di giustificazione scritta o presentarla al più presto.
7. Le entrate **dopo l'inizio della seconda ora di lezione**, salvo che non siano giustificate da motivazioni eccezionali da valutarsi da parte della Dirigenza, hanno la seguente procedura. Gli alunni minorenni saranno ammessi in classe con autorizzazione dell'Ufficio di Dirigenza, ma con annotazione a tutti gli effetti registrata come nota disciplinare. Gli alunni maggiorenni non verranno ammessi in classe.
8. Dopo un congruo numero di giorni di mancata giustificazione dei ritardi di cui ai punti 5, 6 e 7, il Coordinatore di classe provvederà a darne comunicazione telefonica alla famiglia, con successivo fonogramma e relativa annotazione sul Registro di classe visibile alla famiglia. Di tale mancanza si terrà inoltre conto nella assegnazione del voto di Comportamento, in conformità con i criteri di valutazione stabiliti dall'Istituto.

Articolo 4 - Uscite anticipate

1. Non sono ammesse in generale uscite anticipate, salvo che non siano giustificate da motivazioni eccezionali. L'uscita per i minorenni è ammessa solo se accompagnati da chi ha depositato la firma in segreteria o da persona appositamente delegata dalla famiglia per iscritto e munita di documento di riconoscimento.
2. La richiesta di uscita anticipata, **non superiore alle due ore di lezione rispetto all'orario ufficiale della classe per la giornata in questione**, salvo i casi previsti al Comma 1, deve essere autorizzata dalla Dirigenza o dal coordinatore di classe (solo in caso di assenza della Dirigenza) e registrata dall'insegnante presente in classe. Tale uscita va in ogni caso giustificata sul libretto delle giustificazioni.
3. I permessi di uscita anticipata per attività sportive sono concessi per la partecipazione ad attività agonistiche; per le attività di allenamento, i permessi sono concessi agli studenti che fanno parte di squadre nazionali. Allo scopo è richiesta idonea documentazione rilasciata dalla società sportiva o dalla federazione di appartenenza.
4. La valutazione dei casi particolari non riconducibili alle fattispecie di cui sopra è rimessa al Dirigente Scolastico, che decide nel merito previa consultazione del consiglio di classe.

Articolo 5 - Numero massimo di entrate/uscite fuori orario

1. **Non sono ammesse più di cinque tra entrate in ritardo (sia RB che R) e uscite anticipate nel trimestre e sette nel pentamestre.** In tale computo non sono compresi i ritardi o le uscite per motivi di salute certificati o per gravi motivi di famiglia documentati direttamente dai familiari.

2. Al raggiungimento del numero massimo di entrate in ritardo e uscite anticipate per trimestre/pentamestre, il coordinatore di classe provvede a informarne l'Ufficio Didattica, che tempestivamente annota la situazione sul Registro di classe. A partire da quel momento, si applica quanto segue.
Entrate in ritardo: l'alunno verrà accolto in classe con la relativa annotazione sul registro di classe; la suddetta annotazione è a tutti gli effetti registrata come nota disciplinare e, in quanto tale, inviata alla famiglia ai sensi del Capo B, Art 2, comma 1, punto 2 (Codice disciplinare). In caso di reiterazione del fenomeno, il Consiglio di classe, come da Testo Unico 297/94, convocato in seduta straordinaria, adotterà i provvedimenti disciplinari del caso.
Uscite anticipate: l'alunno potrà uscire come previsto all'Art 6, Comma 1, con la relativa annotazione sul registro di classe, a tutti gli effetti registrata come nota disciplinare, a meno di grave necessità documentata, e, in quanto tale, inviata alla famiglia ai sensi del Capo B, Art 2, comma 1, punto 2 (Codice disciplinare).
3. Le norme di cui al presente articolo non si applicano agli studenti dei corsi serali, per i quali il consiglio di classe, in considerazione delle singole situazioni lavorative, provvede a deliberare, se necessario, le eventuali autorizzazioni ad accedere con ritardo alle lezioni.

Articolo 6 - Indisposizioni e infortuni

1. Qualora l'alunno accusi un'indisposizione o si infortuni, i genitori verranno immediatamente avvertiti per telefono, ai recapiti depositati in segreteria all'atto dell'iscrizione.
2. Nel caso in cui non sia possibile contattare i genitori, o nel caso in cui si presentino situazioni tali da determinare l'esigenza di un immediato intervento medico, l'Amministrazione provvederà a far trasferire l'alunno in autoambulanza al più vicino pronto soccorso in conformità con l'Art. 12 del Regolamento interno "Disposizioni relative alla vigilanza sugli studenti."
3. Nel trasferimento al pronto soccorso l'alunno viene accompagnato da un docente o da un collaboratore scolastico, fino al momento in cui intervengono personalmente i genitori.

Articolo 7 - Uscite dalla classe

1. Gli alunni non possono lasciare l'aula durante l'ora di lezione, salvo casi di necessità per i quali verrà concessa l'uscita a un solo alunno alla volta. Gli alunni autorizzati a lasciare l'aula non possono comunque uscire dall'Istituto, neppure durante l'intervallo.
2. Gli studenti che non si avvalgono della Religione Cattolica si recheranno nelle aule all'uopo attrezzate (studio assistito/alternativa) o fuori dall'edificio (uscita dall'area cortiliva) senza sostare nei corridoi negli spazi comuni, corridoi, bar, etc .

Articolo 8 - Assenza dei docenti

1. Nel caso sia prevedibile, con almeno un giorno di anticipo, l'assenza di un docente e non si possa provvedere alla sua sostituzione immediata, le famiglie vengono avvisate delle variazioni d'orario, con annotazione delle stesse sul Registro di classe.
2. Il docente presente al momento dell'annotazione è tenuto a farla trascrivere dagli alunni, i quali dovranno esibirla, il giorno seguente, munita di controfirma del genitore, al docente dell'ora precedente l'uscita anticipata. Gli alunni minorenni sprovvisti di detta controfirma vengono affidati dal docente al personale ATA del Centralino, il quale, su indicazione della Dirigenza, provvede a distribuirli nelle classi ai fini di una corretta sorveglianza.
3. Nei casi in cui una classe debba entrare fuori orario per assenza di un docente o per qualsiasi ragione di tipo organizzativo precedentemente comunicata, per motivi di sicurezza e assicurativi gli allievi non sono ammessi all'interno dell'Istituto prima del suono della campana di inizio lezione.

NORME DISCIPLINARI

CAPO A) REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Articolo 1

1. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi.
2. Lo studente assolve quotidianamente gli impegni di studio.

3. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita comportamenti aggressivi e parole offensive. Rispetta il lavoro degli insegnanti, dei compagni e del personale tutto, i beni altrui e il patrimonio della scuola.
4. Lo studente utilizza le strutture e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza; risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
5. Lo studente porta a scuola gli oggetti utili alla sua attività di studio.
6. Lo studente, minorenne o maggiorenne, informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.

Articolo 2 - Comportamento nei confronti degli altri studenti

1. Il rispetto dei compagni di scuola è uno dei più importanti doveri dello studente.
2. Alla luce di tale principio, le sanzioni disciplinari più severe sono inflitte per le seguenti mancanze:
 - ingiurie o percosse a compagni; scherzi o provocazioni ripetute; atti di bullismo; comportamenti che mettono a rischio la sicurezza propria o altrui;
 - sottrazione o danneggiamento di oggetti.

Articolo 3 - Comportamento nei confronti degli operatori della scuola

1. A tutto il personale della scuola sono dovuti collaborazione e rispetto.
2. Le disposizioni impartite dal personale docente e non docente devono essere sollecitamente eseguite, fermo restando, per lo studente, il diritto di discuterle successivamente.

Articolo 4 - Rispetto delle norme di sicurezza

1. A tutela dell'incolumità propria e altrui, e sotto pena di provvedimenti disciplinari in caso di mancanze accertate, gli studenti si astengono da comportamenti pericolosi e rispettano puntualmente le norme di sicurezza (per esempio utilizzo proprio / improprio delle uscite di sicurezza, Vedi Norme organizzative interne, art 2).
2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge, la scuola adotta provvedimenti disciplinari nei confronti di chi rimuove o manomette la segnaletica e i dispositivi di sicurezza installati nell'edificio.
3. Gli studenti sono tenuti alla più diligente collaborazione nello svolgimento delle esercitazioni di simulazione delle situazioni di emergenza, attenendosi alle procedure del relativo piano.

Articolo 5 - Utilizzo delle aule, dei laboratori e delle attrezzature didattiche

1. Lo studente si astiene dai comportamenti che possono arrecare danno alle strutture della scuola, o aggravare ingiustamente il carico di lavoro del personale addetto alla manutenzione, al riordino e alle pulizie.
2. Ogni classe è responsabile degli arredi e delle suppellettili presenti nella propria aula, e risponde di eventuali danni arrecati qualora non ne venga individuato il responsabile.
3. Nell'utilizzo dei laboratori e della biblioteca, gli studenti sono tenuti a rispettare:
 - le norme generali di utilizzo stabilite dal docente responsabile del laboratorio;
 - le disposizioni impartite dal docente e dall'assistente tecnico che guidano l'esercitazione.
4. I danni eventualmente arrecati alle attrezzature didattiche, accertati al termine del loro utilizzo da parte della classe, sono addebitati a quest'ultima sempre che non sia possibile identificarne il responsabile.

Articolo 6 - Divieto di utilizzo di telefoni cellulari

1. Durante le lezioni è vietato l'uso dei telefoni cellulari, che devono rimanere spenti e tenuti nello zaino, tranne nei casi in cui per motivi didattici il docente ne autorizzi l'uso. La violazione di tale divieto comporta una nota disciplinare ai sensi del Capo B, Art 2, comma 1, punto 2 (Codice disciplinare).

Articolo 7 - Divieto di fumo

1. **E' fatto divieto assoluto di fumare in tutto il perimetro della scuola.** Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche. Si ricorda che per questo è prevista una sanzione amministrativa secondo la normativa vigente.

Articolo 8 - Assunzione di cibi/bevande

1. **E' vietato mangiare e/o bere in aula durante le lezioni.**

Il servizio di ristorazione sarà disciplinato in modo che assolvere al suo vero scopo e non interferisca con il normale andamento delle lezioni.

Articolo 9 - Divieto di riprese fotografiche, video e simili.

1. **E' fatto divieto assoluto di effettuare e diffondere riprese fotografiche, video e simili all'interno dell'istituto.** Nel caso di riprese per uso personale si commina nota disciplinare ai sensi del Capo B, Art 2, comma 1, punto 2 (Codice disciplinare) con sospensione dalle lezioni in caso di recidiva (Capo B, Art 2, comma 1, punto 3). Nel caso di divulgazione di immagini, si commina la sanzione disciplinare della sospensione delle lezioni (Capo B, Art 2, comma 1, punto 3). La violazione di tale divieto è punibile penalmente a norma di legge.

CAPO B) CODICE DISCIPLINARE

Articolo 1 - Principi Generali

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
2. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità e proporzionalità, tengono conto della situazione personale dello studente e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Per quanto possibile, esse si ispirano al principio della riparazione del danno.
3. Le sanzioni non possono influire sulla valutazione del profitto; non possono essere comminate per opinioni correttamente espresse e non lesive dell'altrui personalità, né per l'esercizio del diritto di critica.
4. Gli alunni che nella pagella del primo periodo abbiano avuto un voto di condotta inferiore al sette, che nel corso dell'anno scolastico abbiano avuto una sospensione disciplinare, o che nell'anno scolastico precedente siano stati sospesi per almeno quattro giorni, non potranno partecipare ai viaggi di istruzione.
5. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il Dirigente scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe competente.
6. Allo studente è offerta la possibilità, tranne in specifici casi (vedi Art 2, comma 2), di sostituire l'allontanamento da scuola con lavori utili alla comunità scolastica, compatibilmente con la normativa vigente in termini di sicurezza e privacy e con le risorse dell'istituto.
7. Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.
8. Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.
9. Nelle more dell'adozione del provvedimento disciplinare, nel caso in cui siano commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone il Dirigente scolastico, su segnalazione formale del docente che ha rilevato il comportamento, può prevedere l'allontanamento immediato dalla comunità scolastica, con la convocazione dei genitori degli allievi minorenni, cui potranno seguire le sanzioni previste dal Regolamento (vedi Art. 2, comma 1, punti 3 e 4).

Articolo 2 - Sanzioni

1. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente, ove verificata l'infrazione, dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

INFRAZIONI	SANZIONI	ORGANO
1 • condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezza non gravi verso i	• richiamo verbale	• Docente

compagni, gli insegnanti o il personale; • disturbo durante le lezioni; • mancanze ai doveri di diligenza e puntualità		
2 • mancanze di rispetto verso i compagni, gli insegnanti o il personale; • disturbo continuato durante le lezioni; • mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità; • inosservanza delle norme di sicurezza; • utilizzo di telefono cellulare durante la lezione; • riprese fotografiche, video e simili all'interno dell'istituto	• nota disciplinare scritta sul registro di classe e inviata ai genitori a cura del docente utilizzando apposito modulo.	• Docente
3 • gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale; • mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità; • assenza ingiustificata ed arbitraria o uscita dall'edificio scolastico senza autorizzazione; • turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale; • danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri; • molestie continuate nei confronti di altri; • congruo numero di note disciplinari, <u>anche</u> relative a entrate/uscite fuori orario oltre il limite consentito • divulgazione di immagini realizzate con riprese fotografiche, video e simili all'interno dell'istituto • recidiva di riprese fotografiche, video e simili all'interno dell'istituto	• sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni	• Consiglio di classe allargato a tutte le componenti elette (NotaProt n.3602/PO del 31.07.08)
4 • recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente NB:Per "recidiva" si intende a seguito di sanzione già comminata come dal punto 3; • ricorso a vie di fatto e per atti di violenza fra compagni.	• sospensione dalle lezioni da 6 a 15 giorni	• Consiglio di classe allargato a tutte le componenti elette (NotaProt n.3602/PO del 31.07.08)
5 • Aggressione fisica e/o verbale nei confronti di allievi, insegnanti o personale; • Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. furto, violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); • Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni.	• sospensione superiore ai 15 giorni commisurata alla gravità dell'infrazione .	• Consiglio di istituto
6 • Situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità (in contatto con servizi sociali e autorità giudiziaria); • non sono esperibili interventi per un	• allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.	• Consiglio di istituto

reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;		
7 • casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente, • recidiva di comportamento gravissimo • impossibilità di ogni altro intervento volto al recupero /reinserimento	• esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	• Consiglio di istituto

N.B: Tutte le infrazioni risultanti da concorso tra più persone sono considerate più gravi

2. L'organo competente deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni su sua richiesta e in accordo con i genitori se minorenne, ad eccezione di quella prevista dall'Art 2, comma 1, punti 5 e 6, e nei casi di recidiva, con altri provvedimenti disciplinari comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività (cosiddetti **LAVORI SOCIALMENTE UTILI**), tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tale attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe e comunicate alla famiglia.
3. Per infrazioni che comportino l'allontanamento dalla scuola da cinque a quindici giorni, il Consiglio di Classe competente designa un docente incaricato di mantenere i contatti con lo studente e i suoi genitori al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica.
4. Ogni sanzione viene annotata sul registro di classe e, se superiore al richiamo verbale, viene comunicata per iscritto alla famiglia.

Articolo 3 - Efficacia della sanzione

1. Ai sensi della Nota 31.07.08, Prot n 3602/PO, del Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, avente come Oggetto il DPR n. 235 del 21.11.07 (modifiche ed integrazioni al DPR n. 249 del 24.06.98), il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del DPR n. 235. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Articolo 4 - Organi competenti

1. Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.
2. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, compresi quelli di qualifica, sono inflitti dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
3. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto.

CAPO C) IMPUGNAZIONI

Articolo 1 - Organo di Garanzia

1. Avverso le sanzioni previste nel presente Codice disciplinare è ammesso ricorso innanzi all'Organo di Garanzia. L'Organo di Garanzia è composto da due insegnanti nominati dal Consiglio d'istituto, un rappresentante eletto dagli studenti, un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Sono inoltre nominati tre membri supplenti (docente, genitore, studente) che subentrano nei casi di non compatibilità (ad esempio il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento). L'Organo di Garanzia, che dura in carica un anno, delibera il proprio regolamento. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da un componente dell'Organo stesso.

Articolo 2 – Ricorsi

1. All'Organo di Garanzia sono rivolti i ricorsi presentati da chiunque ne abbia interesse contro tutte le sanzioni disciplinari comprese quelle che prevedono l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati all'Organo entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. L'Organo delibera entro i dieci giorni successivi al ricorso.
2. L'Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modifiche, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
3. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1

1. Eventuali modificazioni del presente Regolamento sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
2. Dei contenuti del presente Regolamento gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.

Emesso da: Dirigente Scolastico - Rossella Fabbri 29/05/2019